INTRODUZIONE

Le pietre, il ponte e l'arco
Il pensiero di Giorgio Feliciani nelle scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche

In un libro di grande fortuna, *Le città invisibili* (1972), Italo Calvino immagina che il viaggiatore Marco Polo racconti all'Imperatore cinese di origine mongola, Kublai Khan, le città immaginarie visitate nei suoi viaggi nell'Impero.

Tra i dialoghi mirati a descriverle vi è il notissimo brano dedicato alle pietre, al ponte e all'arco. Essendo breve, lo ripropongo qui.

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
«Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?» chiede Kublai Khan.
«Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra – risponde Marco –, ma dalla linea dell'arco che esse formano».
Kublai Khan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge:
«Perché mi parli delle pietre? È solo l'arco che m'importa».
Polo risponde: «Senza pietre non c'è arco».

La metafora ha fornito spunti interpretativi nelle scienze più varie, compresa la scienza delle costruzioni, nella quale essa è servita, ad esempio, a distinguere tra architetto ed urbanista. Essa può essere adattata ad ogni tipo di costruzione, anche intellettuale, compresa quella eseguita da chi, in un qualunque territorio del diritto, compone un insieme di dati normativi in sistema logico. Tanto più si adatta alle discipline canonistiche ed ecclesiasticistiche, in quanto i loro ponti sono sorretti da archi che chiamano direttamente in causa l''invisibilità', anche se in senso diverso da quello usato da Calvino. Ad essere in gioco, per noi, non è il mondo immaginario, ma quello spirituale.

È ben vero che la Chiesa ed il suo diritto non si occupano solo di cose spirituali, ma anche di 'cose mortali'. Ma, come il nostro comune compianto Maestro, Orio Giacchi, sottolineò in un memorabile Discorso pronunciato per l'inaugurazione dell'anno accademico l'8 dicembre 1966, le 'cose spirituali' attengono al fondamento di ogni istituto o norma del diritto della Chiesa. Per quanto il diritto canonico possa essere ricondotto in modo analogico ad altri sistemi secolari, a caratterizzarlo in modo specifico è la realtà spirituale, poiché ad essa il diritto è strumentale. Ogni canonista ne è ben consapevole, tanto più chi si è trovato

ad iniziare i propri approfondimenti scientifici a cavallo della svolta impressa a tutti i settori, compreso quello giuridico, dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Per riprendere una nota espressione di Jacques Maritain, in *Le paysan de la Garonne*, l'età 'nuova', conciliare e post-conciliare, vede «compiuto il grande rovesciamento per il quale non sono più le cose umane che si incaricano di difendere le cose divine, ma le cose divine che si offrono di difendere le cose umane».

Anche la costruzione del diritto ecclesiastico, come sistema dei rapporti tra comunità politica e confessioni religiose, lascia trasparire tutta la complessità del confronto e della cooperazione tra l'ordine temporale dello Stato e l'ordine spirituale delle Chiese (di tutte, non solo di quella cattolica); ordini chiamati entrambi a governare il genere umano, ognuno nella propria competenza, nel rispetto della competenza dell'altro ed insieme intessendo una reciproca sana collaborazione nell'interesse del destinatario della norma, al tempo stesso *civis* e *fidelis*.

Per riprendere la metafora di Calvino, noi canonisti ed ecclesiasticisti, contribuiamo a costruire e mantenere con le pietre delle nostre categorie giuridiche una particolarissima città, insieme invisibile e visibile. I nostri ponti sono necessari per attraversare ognuna delle nostre due discipline al loro interno, nei reciproci raccordi ed in quelli con altre discipline. L'unione tra umano e divino, che le caratterizza, è tra i motivi di fascino delle nostre materie e rappresenta la linea dell'arco.

È questa città che Giorgio Feliciani ha esplorato, interpretato, concorso ad edificare o conservare nei quasi cinquant'anni di feconda produzione scientifica (dal 1965 ad oggi; in questo volume si va dal 1982 al 2012). Lo ha fatto, trovandosi a suo agio, per attitudine culturale come per scelta di vita, sia riguardo allo *ius conditum* sia riguardo allo *ius condendum*.

I numerosi incarichi di membro o consulente di Commissioni deputate a preparare o attuare la legislazione vigente in alcuni settori del diritto canonico, come in quello ecclesiastico, hanno visto suoi personali apporti alla edificazione dei ponti in quello che possiamo definire il terreno del diritto in movimento: dalla Commissione paritetica su enti e beni, a quella che ne ha curato il regolamento di esecuzione, alla Commissione governativa incaricata della stesura della (tanto attesa, quanto mai varata) legge matrimoniale. Grazie alla competenza dimostrata con la riflessione scientifica ed alla condivisione dei principi dottrinali della Chiesa cattolica la Santa Sede lo ha designato Consultore dapprima della Congregazione dei Vescovi e della Commissione pontificia per i beni culturali della Chiesa ed oggi del Pontificio Consiglio per i Laici, del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della Congregazione per il Clero. Grazie al prestigio scientifico ed alla capacità di dialogo accademico, ha ricoperto l'incarico di Preside nella Facoltà di Giurisprudenza di Pavia e di Vicepreside nella nostra Facoltà.

Se i suoi libri ed i suoi saggi (solo in ridottissima parte qui raccolti) sono le pietre, i ponti che ha collaborato a costruire o rafforzare attraversano territori diversi, ora ampiamente arati dalla tradizione giuridica, ora, invece, di recente semina o di nuova mietitura. Già i titoli delle monografie, che scandiscono come pietre miliari il suo percorso scientifico, svelano le preferenze speculative rivolte più al diritto canonico che al diritto ecclesiastico: *L'analogia nell'ordinamento canonico* (1968), *Le Conferenze Episcopali* (1974), *Le basi del diritto canonico* (1978, aggiornato nel 1993 e, ultimamente, nel 2011; tradotto in spagnolo e portoghese), *Il popolo di Dio* (1991, nuova edizione 1997, ultimo aggiornamento 2003). Non meno indicative sono le raccolte di scritti di vari Autori da lui curati, talvolta in collaborazione con altri non meno autorevoli giuristi: *Vitam impendere vero.* Studi in onore di Pio Ciprotti (curata insieme a W. Schulz nel 1986); *L'autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici e degli altri enti senza fini di lucro* (1993); *Le trasformazioni del diritto canonico dopo il nuovo Codice* (1994); *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale* (1995); *Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht* (con C. Mirabelli, C. G. Fürst e H. Pree nel 1999); *Confessioni religiose e federalismo. Esperienze e prospettive* (2000).

Anche gli Scritti qui raccolti, sistemati in appositi capitoli per omogeneità di argomenti affrontati, già nel loro titolo segnalano le predilezioni tematiche. In base a convenzioni scientifiche, essi appartengono alla categoria degli Scritti minori. Ma non sono affatto meno importanti delle monografie. Anzi spesso focalizzano o approfondiscono punti specifici, che consentono di saggiare meglio o di sottoporre a verifica concetti generali che sono al quadrivio delle nostre discipline. Sono solo più brevi dei volumi monografici. Se fossero rimasti sparsi esclusivamente in opere collettive (riviste, atti di convegni, interventi ad eventi internazionali), ancorché importanti o autorevoli, non sarebbero stati di facile reperibilità. Molti altri scritti avrebbero meritato di essere inseriti, ma si è preferito un volume più snello, nel quale raccogliere saggi significativi per argomento o per occasione o per uditorio, così da offrire un ventaglio al lettore, che lo invogli a reperire anche quelli omessi, rintracciabili grazie al puntiglioso e completo elenco contenuto nella nota bibliografica curata da Anna Luisa Casiraghi.

Alcuni argomenti spiccano come fili conduttori dell'intero percorso scientifico: la *governance ad intra* della Chiesa cattolica, con tutta la complessità del collegamento tra Primato del Pontefice e collegialità dei Vescovi; la *governance ad extra*, quale la Chiesa intrattiene nelle relazioni bilaterali con gli Stati e nella multilateralità delle grandi organizzazioni internazionali; gli interrogativi posti da svolte conciliari tuttora bisognose di precisazioni tecniche o di conforti pastorali; la categoria del *Popu-*

lus Dei collocata nel vigente *Codex iuris canonici* a pietra d'angolo del tradizionale *munus regendi Ecclesiae*, intendendosi per Chiesa non più solo la gerarchia, ma l'unione di tutti i battezzati, laici compresi, partecipi alla triplice missione di Cristo, sacerdotale profetica e regale; i delicatissimi rapporti tra movimenti laicali e parrocchie; l'attenzione giuridica da rivolgere al prezioso patrimonio dei beni culturali con le difficoltà della armonizzazione tra testimonianza religiosa, esigenze di culto e tutela rivendicata dallo Stato.

La *governance* della e nella Chiesa è certamente argomento dominante. Essa è delineata con sapienti tratti nei suoi punti di forza pre-giuridica, come in quelli di debolezza giuridica; nelle sue peculiarità come nelle simmetrie con altri sistemi giuridici. *Munus petrinum*, collegialità episcopale, diocesi, parrocchie sono le basi inderogabili del diritto costituzionale canonico. Su queste basi poggiano trasformazioni istituzionali spinte dalla concretezza della vita ecclesiale che l'Autore analizza con onestà intellettuale, senza nascondere preferenze di indirizzo, là dove l'assestamento normativo o interpretativo lo consenta. Mi sia consentito, tra le molte trasformazioni, ricordarne qui due: il ruolo delle Conferenze Episcopali e quello dei movimenti all'interno della architettura istituzionale della Chiesa.

Quanto alle Conferenze Episcopali, vi è tutta la consapevolezza della loro natura giuridica di organismi di mero diritto ecclesiastico, sicché ogni limitazione da parte loro dei poteri dei Vescovi rappresenta un'inaccettabile fuga in avanti; ma insieme vi è anche la prudente spinta a valorizzarle al massimo possibile, in sintonia del resto con il magistero conciliare e postconciliare.

Quanto ai movimenti, è tema tra i più delicati, che Feliciani ben conosce anche in quanto legato sin dalla sua giovinezza a Comunione e liberazione ed al fondatore don Luigi Giussani. Egli ha visto nascere il movimento in anni nei quali la Chiesa assumeva sempre più l'immagine di una galassia di stelle, rischiarante la notte di un'umanità cristiana in cerca di innovative forme associative per soddisfare nuove esigenze di spiritualità. Ed ha aderito assumendo anche responsabilità interne. È pertanto lo studioso più preparato per affrontare nodi giuridici o rispondere a preoccupazioni pastorali che nascono di fronte alla tendenza dei movimenti a trasformarsi in un insieme di monadi opache l'una all'altra, in tante piccole 'chiese nella Chiesa'. Feliciani ha spesso messo in guardia contro il pericolo di pregiudicare, assecondando queste tendenze, l'unità nella molteplicità che è da sempre la peculiarità ed insieme la forza della Chiesa cattolica e del suo ordinamento. Più volte ha sottolineato la prudenza normativa, le puntualizzazioni del Magistero e le prese di posizione delle Curie, romana e diocesane. Più volte ha ricordato che i movimenti non possono contrastare l'indirizzo pastorale del parroco.

Il punto che, a mio avviso, meriterebbe un approfondimento da parte sua riguarda un fenomeno in crescita, che rischia di fare saltare l'aspetto territoriale dell'organizzazione istituzionale della Chiesa: parrocchie 'occupate' dai movimenti vedono un fervore di attività dei laici (talvolta in conflitto con l'indirizzo pastorale del parroco), mentre altre stentano a trovare vivacità laicale. Prevaricazione dei movimenti o crisi profonda della parrocchia di tipo tradizionale? È difficile rispondere sotto il profilo sociologico. Certo, dal punto di vista giuridico, il fedele è libero di scegliere come soddisfare le proprie necessità spirituali al di là dell'appartenenza alla sua parrocchia; è pertanto libero di scegliere dove seguire le Sante Messe, ricevere una formazione cristiana, approfondire la sua spiritualità. Ma è discutibile che in una parrocchia, che non sia la propria, egli possa esercitare i diritti del parrocchiano. Tranne casi eccezionali (per parrocchie sguarnite di parrocchiani dotati dei requisiti minimi per l'appartenenza all'organo) è, ad esempio, incoerente con la natura territoriale dell'organizzazione ecclesiale che il fedele appartenente ad una diversa parrocchia sia eletto nel consiglio pastorale parrocchiale o nominato nel consiglio per gli affari economici di altra parrocchia. La prassi sembra spesso andare in senso contrario. Se da casi eccezionali diventasse la regola generale, essa finirebbe con il mettere in discussione la territorialità, da secoli connotante il criterio di collegamento tra fedele e *portio Populi Dei*, cui egli appartiene. Si delineerebbe allora un altro modello strutturale ed organizzativo, che non è affatto quello implicito nell'attuale ordinamento pubblico della Chiesa cattolica, con tutta una serie di distorsioni, che possono mettere a rischio la stessa organizzazione diocesana. Tra i pericoli da valutare è che si crei nell'ordinamento canonico una sorta di 'parrocchia-shopping' (se così posso dire) a somiglianza di quel 'forum-shopping', effettuato da difensori non irreprensibili alla ricerca spasmodica del tribunale più compiacente.

Ignoro se su questi punti si sia espresso il Pontificio Consiglio per i Laici. Ma auspico che in quella sede o altrove Feliciani ci dia una sua valutazione con quella pazienza da certosino nel trovare, dietro la norma, ragioni e precedenti, con quel senso della storia e con l'obiettività della ricerca, che rappresentano la sua inconfondibile cifra scientifica.

Se la *governance* è linea dominante in questi Scritti, non perciò i saggi dedicati ai fondamenti epistemologici ed ecclesiologici del diritto canonico appaiono di minore rilievo. La piena coscienza delle particolarità del diritto nella vita e nella missione della Chiesa, nonché degli intrecci tra teologia e diritto nel mistero della Chiesa ne sono l'ordito e la trama. È sintomatico che il più antico degli scritti qui pubblicati sia *Lineamenti di ricerca sulle origini della codificazione canonica vigente* pubblicato nel 1982, quando i lavori di revisione del *Codex iuris canonici* del 1917 stavano volgendo al termine ed una ricerca diretta da Feliciani e finanziata

dal CNR aveva già conseguito alcuni risultati. Al suo centro era la scelta per la codificazione, anziché per la *common law*, attuata dalla Chiesa nel 1917 in sintonia con la visione di essa come *societas iuridica perfecta*, oltre che in considerazione del principio della certezza dei rapporti giuridici. Tema appassionante, anche nei riguardi della seconda codificazione del 1983, sotto il profilo ecclesiologico venendo in gioco la Chiesa come «Mistero di salvezza». L'ultimo saggio in ordine di tempo è la relazione presentata al Convegno di Padova dedicato a «Gli insegnamenti del diritto canonico ed ecclesiastico a centocinquant'anni dall'Unità» (2011). Illustrando le *Esperienze canonistiche nella Università italiana del secolo XX*, l'Autore inizia il suo *excursus* dai tempi nei quali il diritto canonico diviene disciplina accademica nelle nostre Università, sottolineando che solo negli anni trenta del Novecento una scienza dalla storia plurisecolare (il Decreto di Graziano, Maestro di Bologna, risale al XII secolo), approda a materia insegnata nelle Università italiane. L'anticlericalismo dello Stato liberale aveva soppresso nel 1873 le Facoltà di Teologia e quel poco di diritto della Chiesa che poteva in qualche modo interessare altri corsi, come il diritto ecclesiastico e il diritto civile, era oggetto di discredito di natura ideologica. Feliciani ricorda che la nostra Università Cattolica del Sacro Cuore fu la prima ad istituire nel 1924 una cattedra autonoma; poche altre Facoltà ne seguirono l'esempio, finché nel 1936 la materia venne inserita tra gli insegnamenti non obbligatori. A determinare questa svolta fu anche l'impostazione metodologica nuova e diversa dalla canonistica curiale. Ricorda altresì come la nostra Università sia stata aperta ad ospitare tendenze metodologiche diverse da quelle dei Maestri che ci hanno preceduto, come avvenne con l'affidamento dell'insegnamento del diritto canonico ad Eugenio Corecco, appassionato sostenitore della teologia del diritto canonico, cara alla Scuola svizzero-tedesca.

Nessun serio studioso paragonerebbe oggi, come invece Padelletti a fine Ottocento, il diritto canonico ad un «colossale, ma barocco edificio», alla cui costruzione i pontefici apportano come «parte prevalente ed originale» «il falso, l'immoderato, l'incivile, l'inelegante». Né, come Francesco Scaduto fece nel 1913 in un'animosa assemblea al Tempio valdese di Roma, definirebbe la Chiesa una vasta associazione a delinquere in quanto provvista di Statuti contrari alla concezione dello Stato, unico detentore di ordinamento sovrano.

Di tanto in tanto, è vero, si assiste a rigurgiti di anticlericalismo, anche all'interno di alcune nostre Scuole. Ma la pluralità di argomenti e di metodi, caratterizzanti le nostre discipline in Italia come in tutto il mondo, alimenta ormai un dibattito sereno, anche quando è conflittuale per differenti visioni pre-giuridiche o metodologiche. L'istituzione nel 1973 della *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*, che Feliciani ha presieduto dal 1995 al 2001, ha agevolato questo confronto

ricollocando, anche fuori dalle scuole europee, il diritto canonico al centro di tanti interessi speculativi e di ricerca. Anche il diritto ecclesiastico ha trovato nuova linfa e nuove frontiere nel dilatarsi della nozione di libertà religiosa. Dal biodiritto alle discriminazioni antireligiose, dalla giurisprudenza statale agli *statements* delle organizzazioni multilaterali – per citare solo alcuni temi o fonti emersi o in emersione – vi è solo l'imbarazzo della scelta per un'avventura culturale affascinante, che val la pena intraprendere.

Del dibattito, passato ed attuale, vi è ampia eco in questo libro, come nelle monografie e negli Scritti qui omessi. Il volume ci porta la voce di un Maestro della nostra Università Cattolica, che all'Accademia si è dedicato con serietà ed entusiasmo come a una ragione di vita, da affiancare alla vita famigliare, che altre ben meritate soddisfazioni gli ha dato. Il testimone ora passa ai suoi allievi diretti ed indiretti, chiamati anche essi a costruire con le pietre delle categorie giuridiche i ponti delle nostre discipline, nella consapevolezza che ciò che conta veramente, come diceva Calvino, è l'arco.

Non posso terminare senza ricordare che, in anni ormai lontani, abbiamo vinto lo stesso concorso a cattedra universitaria, entrambi discepoli dello stesso Maestro. Ci siamo ritrovati insieme negli ultimi venticinque anni titolari di cattedra nella stessa Università Cattolica del Sacro Cuore, nella quale abbiamo compiuto i nostri studi universitari.

Nel momento in cui Giorgio Feliciani lascia, dopo 37 anni, la cattedra universitaria, mi fa piacere presentare i suoi scritti scelti, che considero un servizio alla scienza ed un ausilio alla didattica.

Anche a nome di Antonio G. Chizzoniti e Chiara Minelli, professori ordinari, di Maria Vismara e Daniela Milani, professori associati, dei ricercatori Anna Luisa Casiraghi, Michele Madonna, Laura De Gregorio, dei dottori di ricerca Isabella Bolgiani (cui va un particolare ringraziamento per l'aiuto prestato nella raccolta e preparazione dei testi proposti in questo volume), Anna Gianfreda, Daniele Persano, Anna Sammassimo, Alberto Mariani, Mattia Ferrero, del dottorando Alessandro Perego, nonché della sterminata schiera di coloro che si sono laureati con noi, esprimo all'amico che onoriamo l'auspicio che egli continui ad offrire il suo contributo speculativo ed umano affinché il diritto canonico ed il diritto ecclesiastico proseguano nella crescita in autorevolezza e sappiano così vincere le sfide lanciate alle nostre discipline, soprattutto quelle lanciate da una politica universitaria non sempre amica, oggi non meno di ieri.

Ombretta Fumagalli Carulli